

STUDIO DINAMI

Dottori Commercialisti

Circolare di Studio n.5 del 2015

COMUNICAZIONE ANNUALE DELLE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

L'articolo 21 del Decreto legislativo n.175 del 21 novembre 2014 (Decreto semplificazioni) ha modificato la periodicità nonché la soglia di esenzione in riferimento alla comunicazione delle operazioni con paesi Black list.

1. La nuova Black list

I soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto, **a partire dal 1 gennaio 2014**, devono comunicare telematicamente all'Agenzia delle entrate, con periodicità annuale, tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi il cui importo complessivo annuale è **superiore ad Euro 10.000** effettuate e ricevute con operatori aventi sede, residenza o domicilio in paesi a fiscalità privilegiata, denominati "Black list".

In sostanza coloro che nel corso dell'anno 2015 intrattengono operazioni con paesi a fiscalità privilegiata il cui importo complessivo è inferiore ad Euro 10.000 non sono più obbligati a comunicare tali operazioni nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria.

Da tenere presente che il superamento di tale soglia comporta la comunicazione di tutte le operazioni poste in essere con paesi Black list a prescindere dell'importo.

Il comunicato stampa dell'Agenzia delle entrate del 19 dicembre 2014 ha concesso a tutti i contribuenti la facoltà di poter continuare ad effettuare le comunicazioni mensili o trimestrali, previste dalla previgente normativa, fino alla fine dell'anno 2014.

STUDIO DINAMI

Dottori Commercialisti

2. Termine di presentazione della comunicazione Black list

La nuova comunicazione annuale Black list dovrà essere inviata telematicamente all'Agenzia delle entrate entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo oggetto della comunicazione.

Data

13/04/2015

Firma

Marco Figlioli